

<p>TESTO APPROVATO (fonte: Gazzetta Ufficiale) [NB: di seguito il testo è interrotto per poterlo riportare in modo più leggibile alla colonna destra, che ne rappresenta la spiegazione tratta da QUI; la formattazione – rientri, a capo, ecc. – non è identica a quella della GU)</p>	<p>Spiegazione (dal Dossier della Camera, QUI)</p>
<p>All'articolo 14:</p> <p>al comma 1, le parole:</p> <p>«primo periodo non si applica il terzo periodo dell'articolo 1, comma 9,» sono sostituite dalle seguenti:</p> <p>«primo periodo del presente comma non si applica il terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1»;</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 14, commi 1-4 <i>(Reclutamento di studiosi vincitori di programmi e riconoscimenti europei)</i></p> <p>L'articolo 14, commi 1-4, prevede particolari procedure di reclutamento all'interno delle Università e degli enti pubblici di ricerca, riservate a due categorie di studiosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) quelli insigniti di un Sigillo di Eccellenza (<i>Seal of Excellence</i>) a seguito della partecipazione a bandi, emanati nell'ambito dei Programmi quadro <i>Horizon 2020</i> ed <i>Horizon Europe</i> negli anni 2022 o precedenti, relativi alle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA); ii) i vincitori dei programmi di ricerca dello <i>European Research Council</i>. Tali misure sono finalizzate a dare attuazione all'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del PNRR, "Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori". <p>Le disposizioni in commento – in linea con quanto previsto dal PNRR – hanno quale obiettivo non solo l'apertura di nuove opportunità per i giovani studiosi italiani, ma anche l'incremento dell'attrattività del nostro sistema di ricerca per studiosi particolarmente qualificati a livello europeo. Tanto si desume dalla relazione illustrativa, e, ancor prima, dalle Linee guida del MUR dedicate alla Missione 4, Componente 2 (p. 15), e dalla documentazione del MUR (pp. 13-14) allegata alla Prima relazione sullo stato di attuazione del PNRR (Doc. CCLXIII).</p> <p>Si rammenta che l'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del PNRR, "Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori" prevede di sostenere le attività di ricerca di un massimo di 2.100 giovani ricercatori, da qui al 2026, al fine di consentire loro di maturare una prima esperienza di responsabilità di ricerca. Una parte del contributo sarà vincolata all'assunzione di almeno un ricercatore "<i>non-tenure-track</i>" e parte del contributo dedicato a brevi periodi di mobilità per attività di ricerca o didattica in altre località in Italia o all'estero. Il totale delle risorse stanziato nell'Investimento è pari a 600 milioni di euro.</p>

Come anticipato, sono **due le categorie di soggetti cui le procedure di reclutamento sono riservate**, con alcune differenze da analizzarsi partitamente:

i) la **prima categoria** – contemplata nel **comma 1** - è quella degli studiosi che abbiano ottenuto un Sigillo di Eccellenza (*Seal of Excellence*) a seguito della partecipazione a bandi, emanati nell'ambito dei Programmi quadro *Horizon 2020* ed *Horizon Europe* negli anni 2022 o precedenti, relativi alle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

[Horizon 2020 \(periodo 2014-2020\)](#) e [Horizon Europe \(periodo 2021-2027\)](#) sono i programmi quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione;

essi funzionano principalmente attraverso bandi per la presentazione di proposte (*call for proposals*) aperti e competitivi. Nell'ambito di tali programmi, le **Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)** rappresentano il principale programma di riferimento dell'Unione europea per la **formazione dottorale e post-dottorale**, attraverso il conferimento di borse di studio individuali.

Le MSCA si focalizzano sull'eccellenza sotto vari aspetti:

non solo sui singoli ricercatori, sulle collaborazioni e sullo scambio di conoscenza, ma anche sulle metodologie, sulla ricerca, sulla formazione e sulla supervisione. Le MSCA si basano sul principio della mobilità fisica:

i ricercatori che ricevono il finanziamento devono spostarsi da un Paese a un altro per acquisire nuove conoscenze e competenze per poter sviluppare la loro carriera di ricerca. Con le MSCA, i ricercatori sono inoltre fortemente incoraggiati a spostarsi tra diversi settori e discipline.

Il [Sigillo di Eccellenza \(*Seal of Excellence*\)](#) è un marchio di qualità assegnato dalla Commissione europea a proposte progettuali di ricerca e innovazione presentate in risposta ai bandi *Horizon*, valutate positivamente ma non finanziate per l'esaurimento delle risorse disponibili, volto fra l'altro a facilitare l'accesso della proposta a forme di finanziamento alternative, europee o nazionali. A partire dal 2016, la Commissione Europea ha esteso il Sigillo di Eccellenza anche ai progetti *Individual Fellowship* che, nell'ambito delle MSCA, hanno ricevuto un punteggio di almeno 85/100.

Per questa categoria, le disposizioni in commento prevedono che le **Università**, nel periodo di esecuzione del PNRR e previa pubblicazione di avvisi da parte del MUR, possano procedere a bandire posti di **ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a)**.

Si ricorda che la normativa relativa ai **ricercatori universitari**, dettata dal richiamato art. 24, comma 3, della L. 240/2010 ha **individuato due tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato**. La prima (**tipo A**), cui il decreto-legge ora in esame fa esclusivo riferimento, consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte. La seconda (**tipo B**) consiste in contratti triennali, rinnovabili e suscettibili di essere convertiti in posizioni di professore di seconda fascia, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di tipo A, o che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale (ASN), o che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, o che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere, oppure che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati in base all' art. 1, comma 14, della L. 230/2005.

Alla copertura di tali posizioni si provvede mediante le procedure di cui all'art. 1, comma 9, primo periodo della L. 230/2005, con la peculiare previsione che ad esse non si applica il terzo periodo del suddetto art. 1, comma 9:

vale a dire, mediante **chiamata diretta** dei soggetti in possesso dei requisiti, senza necessità, in virtù della deroga espressamente stabilita, del nulla osta del MUR.

Il congegno della chiamata diretta, qui impiegato con modalità e finalità specifiche, consente in via generale alle università (art. 1, comma 9, primo periodo della L. 230/2005) di reclutare come professori ordinari, professori associati e ricercatori, studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali. La chiamata è subordinata però (art. 1, comma 9, terzo periodo della L. 230/2005) alla formulazione da parte delle università di specifiche proposte al Ministro dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere, in merito alla coerenza

del *curriculum* dello studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata, nonché in merito al possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara fama della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore per il quale è proposta la chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo parere.

Oltreché dalle università, i soggetti che hanno ottenuto il Sigillo di Eccellenza nell'ambito delle MSCA possono essere assunti altresì dagli [enti pubblici di ricerca](#), sia tramite gli ordinari canali di reclutamento che mediante le procedure per chiamata diretta di cui all'art. 20, comma 3, del D.LGS. 127/2003.

La procedura di chiamata diretta in questione consente di assumere con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non superiore a cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attività di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali;

nelle predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico è rapportato a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto.

Per quanto riguarda gli **oneri**, alla loro copertura si provvede nei limiti delle risorse assegnate all'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del PNRR, pari, come già detto, a **600 milioni di euro**. Nella **relazione tecnica** si evidenzia peraltro che "considerando che il costo annuo lordo complessivo di un RTDa, compresi oneri, è pari a 50.397,10 euro, l'impatto per le università interessate è neutrale, atteso che le risorse rivenienti dal PNRR garantiscono la copertura dei costi della posizione per una percentuale vicina ai 2/3 e che una somma ulteriore, fino al raggiungimento del budget di 150mila è comunque assegnata al destinatario in qualità di fondi di ricerca".

ii) la **seconda categoria** – cui sono dedicati i **commi 2 e 3** – è quella degli **studiosi vincitori dei programmi di ricerca dello *European Research Council (ERC)***.

Il **Consiglio europeo della ricerca** ([European Research Council - ERC](#)) è l'organismo dell'Unione europea che finanzia i **ricercatori di eccellenza** di qualsiasi età e nazionalità che intendono svolgere attività di **ricerca di frontiera** negli Stati membri dell'UE o nei paesi associati.

L'obiettivo strategico è quello di supportare progetti di **ricerca ad alto rischio**, condotti da *Principal Investigators* con *curricula* di rilievo a livello internazionale. I ricercatori possono presentare idee progettuali in **qualsiasi campo della scienza**, senza *topic* predefiniti e vengono valutati sulla base del solo criterio dell'eccellenza scientifica.

L'ERC mira quindi, per un verso, a sostenere il lavoro dei migliori ricercatori europei in tutti i settori scientifici, tecnici e accademici e mettere **l'eccellenza al centro della ricerca** europea; per altro verso, a promuovere la ricerca di frontiera avviata interamente su iniziativa dei ricercatori con un approccio "**bottom-up**".

Per il reclutamento dei soggetti in questione è consentita la **chiamata diretta**, con **alcuni profili derogatori**, e più in dettaglio:

- nelle **università (comma 2)**, è consentita la chiamata diretta di cui al già richiamato art. 1, comma 9, della L. 230/2005, anche in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, fatto comunque salvo il limite delle risorse stabilite dall'art. 1, comma 297, lett. c) della L. 234/2021 (la legge di bilancio 2022), pari a 10 milioni, che saranno assegnate alle università statali con il Decreto di riparto del fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della L. 537/1993;
- negli **enti pubblici di ricerca (comma 3)**, previa pubblicazione di appositi bandi del MUR e nei limiti delle disponibilità di bilancio, è consentita la chiamata diretta di cui all'art. 16 del D.LGS. 218/2016.

La chiamata diretta prevista dall'art. 16 del D.LGS. 218/2016, similmente a quella prevista per le università dall'art. 1, comma 9, della L. 230/2005, consente agli enti di ricerca, previo nulla-osta del Ministro vigilante, di assumere per chiamata diretta con inquadramento fino al massimo livello contrattuale del personale di ricerca definito dal consiglio di amministrazione, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4 -bis . All'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole:

“quattro anni” sono sostituite dalle seguenti:

“sei anni”. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche al mandato dei componenti del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Le peculiarità, rispetto a tale procedura, sono che:

a) il conseguimento dei finanziamenti nell'ambito dei programmi ERC costituisce, *ex lege*, merito eccezionale e non richiede l'apposita procedura di valutazione da parte della commissione nominata dal Ministero vigilante, prevista dal comma 3 dell'art. 16;

b) le chiamate non sono subordinate ai vincoli quantitativi previsti dal comma 2 dell'art. 16, che in via generale circoscrive le assunzioni nell'ambito del 5 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi nel limite del numero di assunzioni fatte nel medesimo anno per concorso e a condizione che siano contabilizzate entrate ulteriori a ciò appositamente destinate.

A **livello attuativo**, con riferimento all'intero complesso della disciplina sopra esaminata, il **comma 4** dell'articolo in commento prevede che con **decreto del Ministro dell'università e della ricerca**, da adottare entro **sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono **definite misure operative specifiche** per le chiamate e le assunzioni contemplate dall'art. 14, finalizzate ad incentivare l'accoglimento dei ricercatori presso le università italiane, statali e non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale e gli enti pubblici di ricerca.

Articolo 14, comma 4-bis (em. 14.5 (testo 4))
(Durata della carica degli organi dell'ANVUR)

Il **comma 4-bis dell'articolo 14** - di cui le Commissioni riunite propongono l'inserimento a seguito dell'approvazione **dell'emendamento 14.5 (testo 4) (id. all'emendamento 14.4 (testo 2))** - **innalza da quattro a sei anni la durata della carica degli organi dell'ANVUR**, vale a dire del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti.

La disposizione - introdotta mediante novella al regolamento che disciplina la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui al DPR n. 76 del 2010 - si applica anche al mandato dei **componenti del Consiglio direttivo in carica** alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

L'ANVUR - costituita dall'art. 2, comma 138, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006 - svolge le funzioni di:

i) valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'università e della ricerca;

ii) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;

iii) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.

L'art. 6, comma 1, del regolamento di cui al DPR n. 76 del 2010 (adottato ai sensi della suddetta disposizione) individua quali organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti.

Il comma 2 dispone che il Presidente ed i componenti dei due organi collegiali restano in carica quattro anni (innalzati a sei dalla disposizione in esame) e non possono essere nuovamente nominati.

Qualora il Presidente o un componente di uno dei due organi collegiali cessino dalla carica prima della scadenza del mandato, il Presidente o il componente che nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato.

Il Presidente, eletto nel proprio ambito dal Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi degli aventi diritto, ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne assicura il coordinamento e l'unitarietà delle strategie e delle attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo (art. 7, comma 1, del regolamento di cui al DPR n. 276 del 2010).

Il Consiglio direttivo - costituito da 7 componenti, scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari - determina le attività e gli indirizzi della gestione dell'Agenzia, nonché i criteri e i metodi di valutazione, predispone il programma delle attività, approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i rapporti di valutazione.

I componenti del Consiglio direttivo (tra i quali devono essere presenti almeno due uomini e almeno due donne) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro formulata secondo modalità definite dal regolamento, sentite le competenti Commissioni parlamentari (art. 8 del regolamento di cui al DPR n. 276 del 2010).

Il Collegio dei revisori dei conti provvede al controllo dell'attività amministrativa e contabile dell'Agenzia. È nominato con decreto del Ministro ed è costituito da 3 componenti, tutti iscritti al registro dei revisori contabili. Due dei componenti del Collegio sono scelti dal Ministro

4 -ter . All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:

“Nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente è istituito il profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonché obblighi didattici nel limite massimo del 50 per cento dell'orario di lavoro, al quale non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza. Nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le istituzioni di cui all'articolo 1 individuano i posti da ricercatore nell'ambito delle relative dotazioni organiche”;

b) al comma 8, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:

dell'università e della ricerca e uno è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Nella prima riunione del Collegio i componenti eleggono al loro interno il Presidente (art. 9 del regolamento di cui al DPR n. 276 del 2010).

In relazione agli attuali componenti del Consiglio direttivo - al cui mandato, per effetto della disposizione in esame, viene ad applicarsi la durata di sei anni - si rinvia alla specifica [pagina web](#) dell'Agenzia.

Articolo 14, commi 4-bis e 4-ter (em. 14.6 (testo 2))
(Istituzione del profilo professionale di ricercatore delle Istituzioni AFAM)

Il comma 4-bis - di cui le Commissioni riunite propongono l'inserimento a seguito dell'approvazione dell'emendamento **14.6 (testo 2) - istituisce**, nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente delle Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), **il profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato.**

Il comma 4-ter reca disposizioni relative al **reclutamento**, a tempo determinato e a tempo indeterminato, **nelle istituzioni AFAM, nell'ambito dei processi di statizzazione.**

Si ricorda, in via preliminare, che il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni AFAM è regolato contrattualmente, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente.

Le disposizioni in esame - introdotte mediante **novelle all'art. 2 della legge n. 508 del 1999** - attribuiscono al ricercatore AFAM **preminenti funzioni di ricerca**, nonché **obblighi didattici** nel limite massimo del 50 per cento dell'orario di lavoro. In ogni caso, al ricercatore AFAM non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza.

Le Istituzioni AFAM **individuano i posti da ricercatore**, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente (novella all'art. 2, comma 6, della legge n. 508 del 1999).

“l -bis) programmazione triennale dei fabbisogni di personale, decentramento delle procedure di reclutamento a livello di singola istituzione e previsione del ciclo di reclutamento di durata corrispondente a quella dell’offerta formativa e conseguente disciplina della mobilità del personale, anche in deroga, quanto al personale docente, all’articolo 30, comma 2 -bis , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

l -ter) facoltà di disciplinare l’istituzione di cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al 50 per cento delle cattedre a tempo pieno, nell’ambito della dotazione organica delle istituzioni di cui all’articolo 1, con l’applicazione al relativo personale della disciplina di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salva diversa disciplina contrattuale”. 4 - quater . Nell’ambito dei processi di statizzazione di cui all’articolo 22 -bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l’Elenco A e l’Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono mantenuti, con vigenza triennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale per la sola istituzione che li costituisce, nonché quali graduatorie d’istituto valide ai fini del reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica»;

al comma 5:

la numerazione del capoverso 1 -bis) è sostituita dalla seguente:

Sono introdotti **due nuovi principi e criteri direttivi per l'adozione dei regolamenti di delegificazione** previsti dall'art. 2, comma 7, della legge n. 508 del 1999 per la disciplina delle istituzioni AFAM (mediante aggiunta delle lettere *l-bis* e *l-ter* all'art. 2, comma 8):

- la **programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il decentramento delle procedure di reclutamento** a livello di singola istituzione, la previsione del **ciclo di reclutamento** di durata corrispondente a quella dell'offerta formativa e conseguente **disciplina della mobilità del personale**, anche in deroga, quanto al personale docente, all'articolo 30, comma *2-bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165^[98];
- facoltà di disciplinare l'istituzione di **cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al 50 per cento delle cattedre a tempo pieno**, nell'ambito della dotazione organica delle istituzioni AFAM, con l'applicazione al relativo personale della disciplina di cui agli articoli 5 (forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale), 7 (trattamento del lavoratore a tempo parziale), 9 (criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale) e 11 (disciplina previdenziale) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81^[99], salvo diversa disciplina contrattuale.

Tra i regolamenti adottati in attuazione dell'art. 2, comma 7, della legge n. 508 del 1999, si segnala il "Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM" di cui al DPR n. 143 del 2019.

Il suddetto regolamento, **in tema di programmazione**, prevede che le Istituzioni AFAM, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, predispongono piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato. La programmazione deve tener conto dell'effettivo fabbisogno di personale per il migliore funzionamento delle attività didattiche e dei servizi amministrativi, della propria dotazione organica, considerati i posti già vacanti e quelli disponibili nel triennio per cessazioni dal servizio, nonché degli equilibri di bilancio (art. 2, comma 1).

L'art. 3-*quater*, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2020, come successivamente modificato, ha stabilito che le **disposizioni di tale regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico 2023/2024** (ad esclusione di quelle di cui all'articolo 8, comma 5, relative alle modalità di definizione dell'organico del personale, che si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022). Ha altresì differito

«1 -bis .»;

al capoverso 1 -bis), le parole:

«terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti:

«secondo periodo»;

(dal 31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2022 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento^[100].

Il **comma 4-ter** prevede che, nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'art. 22-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, gli elenchi "Elenco A" ed "Elenco B" previsti dal DPCM del 9 settembre 2021 siano mantenuti, con **vigenza triennale** a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del **reclutamento a tempo indeterminato di personale per la sola istituzione AFAM che li costituisce**, nonché quali graduatorie d'istituto valide ai fini del **reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni AFAM**.

Il richiamato art. 22-*bis* reca disciplina dei processi di statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni AFAM non statali.

Ai fini dell'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale delle istituzioni AFAM non statali, il DPCM del 9 settembre 2021 ha stabilito che ciascuna istituzione predisponga due distinti elenchi.

Nell'«Elenco A» è collocato il personale, che, presentata apposita istanza, risulta in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in servizio presso l'istituzione alla data del 24 giugno 2017 con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato relativo al medesimo profilo professionale e, per i docenti, al medesimo settore disciplinare per i quali si presenta istanza;

b) per il personale docente, se in servizio alla data del 24 giugno 2017 con contratto non a tempo indeterminato, aver maturato, al momento della presentazione dell'istanza, un'anzianità pari ad almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, intendendo, a tal fine, l'aver prestato servizio per tre anni accademici, con svolgimento per ciascuno di tali anni di almeno 125 ore di insegnamento (comprehensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma nel corso del medesimo anno accademico, e computando, a tal fine, tutte le ore di contratto o incarico previste per l'anno accademico 2020/2021, ancorché non ancora svolte);

c) per il personale tecnico amministrativo, se in servizio con contratto non a tempo indeterminato, aver maturato, al momento della presentazione dell'istanza, un'anzianità pari ad almeno trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Nell'«Elenco B» è collocato il personale non iscritto nell'«Elenco A», il quale, presentata apposita istanza, risulta in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in servizio presso l'istituzione alla data del 1° dicembre 2020 con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato o con contratto di lavoro flessibile relativo al medesimo profilo professionale e, per i docenti, al medesimo settore disciplinare per i quali si presenta istanza;

b) per il personale docente, se in servizio con contratto non a tempo indeterminato, aver maturato, al momento della presentazione dell'istanza, un'anzianità pari ad almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, intendendo, a tal fine, l'aver prestato servizio per tre anni accademici, con svolgimento, per ciascuno di tali anni, di almeno 125 ore di insegnamento (comprendente delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma nel corso del medesimo anno accademico, e computando, a tal fine, tutte le ore di contratto o incarico previste per l'anno accademico 2020/2021 ancorché non ancora svolte);

c) per il personale tecnico-amministrativo, se in servizio con contratto non a tempo indeterminato, aver maturato, al momento della presentazione dell'istanza, un'anzianità pari ad almeno trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Il passaggio nei ruoli avviene, prioritariamente, per il personale collocato nell'«Elenco A» e, in subordine, per il personale collocato nell'«Elenco B», secondo l'ordine delle graduatorie di cui all'art. 5, nei limiti della dotazione organica approvata con decreto di statizzazione e delle risorse a tal fine stanziato.

Articolo 14, commi 5-6

(Disposizioni in materia di borse di studio universitarie e di percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e AFAM)

I **commi 5 e 6** dell'articolo 14 introducono disposizioni relative all'orientamento e all'accesso agli studi universitari ed equiparati. In particolare:

1) il **comma 5** interviene in materia di **contabilizzazione delle risorse del PNRR** che confluiscono all'interno del **Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (FIS)**, al fine di escludere incrementi del concorso regionale al finanziamento;

2) il **comma 6 amplia, dagli ultimi due anni agli ultimi tre anni** della scuola secondaria di secondo grado, la **finestra temporale** entro cui possono svolgersi i **percorsi di orientamento** finalizzati alla scelta dei corsi di laurea universitari e dei corsi dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Nell'analizzare la disciplina introdotta dal **comma 5**, si ricorda preliminarmente che l'art. 12 del **D.L. 152/2021** ha previsto che le risorse stanziare dal PNRR per le borse di studio per l'accesso all'università confluiscono entro il **Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (FIS)**, di cui all'art. 18, comma 1, lett. a) del **D.LGS. 68/2012**.

In base all'art. 18 del **D.LGS. 68/2012**, sopra richiamato, nelle more della completa definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dell'attuazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale, al **fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi**, si provvede attraverso **tre fonti di finanziamento**:

- a) il **FIS**, da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni, per la concessione di borse di studio per la frequenza di **corsi di livello universitario**. Il Fondo è stato istituito, a decorrere dal 2012, nello stato di previsione dell'attuale Ministero dell'università e della ricerca, sul quale sono confluite le risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della **L. 147/1992** e di cui all'art. 33, comma 27, della **L. 183/2011**, relative, in particolare, ai cosiddetti prestiti d'onore. Le sue risorse sono allocate nel cap. 1710 del MUR, il quale presenta, nella ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato, **307.814.548** euro per ciascun anno del **triennio 2022-2024**;
- b) il gettito derivante dalla **tassa regionale per il diritto allo studio**, il cui importo è articolato in tre fasce (a seconda della condizione economica dello studente);
- c) le **risorse proprie delle regioni**, pari almeno al **40%** dell'assegnazione del Fondo integrativo statale.

Nella relazione illustrativa si evidenzia come "la previsione di far confluire le risorse aggiuntive PNRR nel FIS determinerà un aumento del fondo di circa 1/3 e le regioni, senza modifiche dell'attuale meccanismo, saranno chiamate ad aumentare, conseguentemente, le risorse proprie che destinano al DSU [diritto allo studio universitario]. Uno sforzo finanziario di tale entità potrebbe non essere alla portata di molte regioni". Ciò in quanto – come sopra evidenziato – le risorse proprie che le regioni devono destinare al diritto allo studio universitario sono paramtrate all'entità del FIS, e pari al 40% dello stesso:

al crescere del secondo, cresce necessariamente, in termini assoluti, anche l'importo delle prime.

Proprio per scongiurare i paventati rischi per l'equilibrio economico-finanziario regionale, il **comma 5** qui in commento – **novellando** l'art. 12 del **D.L. 152/2021** – dispone che le risorse PNRR che confluiscono all'interno del FIS non sono computate quale incremento dello stesso e **non concorrono al computo della percentuale a carico delle regioni, con risorse proprie**, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), del **D.LGS. 68/2012**.

Il comma 6 – lo si è anticipato – **amplia dagli ultimi due anni agli ultimi tre anni** della scuola secondaria di secondo grado la **finestra temporale** entro cui possono svolgersi i **percorsi di orientamento** finalizzati alla scelta dei corsi di laurea universitari e dei corsi dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

I percorsi di orientamento sono disciplinati dall'art. 3 del **D.LGS. 21/2008** e, a mente del comma 2, si inseriscono strutturalmente negli ultimi tre anni (prima della novella: negli ultimi due anni) di corso della scuola secondaria di secondo grado e nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado.

Essi mirano prioritariamente, in base al comma 1, a dare allo studente opportunità di:

a) conoscere temi, problemi e procedimenti caratteristici in diversi campi del sapere, al fine di individuare interessi e predisposizioni specifiche e favorire scelte consapevoli in relazione ad un proprio progetto personale;

b) conoscere i settori del lavoro e il collegamento fra questi e le tipologie dei corsi di studio universitari;

c) conoscere anche aree disciplinari, ambiti professionali, settori emergenti che non rientrano direttamente nei curricula scolastici o che non sono adeguatamente conosciuti;

d) disporre di adeguata documentazione sui percorsi e le sedi di studio, nonché sui servizi agli studenti nella formazione post-secondaria;

e) autovalutare, verificare e consolidare le proprie conoscenze in relazione alla preparazione richiesta per i diversi corsi di studio ai quali è interessato, a partire almeno dal penultimo anno di scuola secondaria;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6 -bis . Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.5, del suddetto Piano, l'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

“Art. 15 (Gruppi e settori scientifico-disciplinari). — 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità e attinenza scientifica, formativa e culturale, i gruppi scientifico-disciplinari e le relative declaratorie. 2. I gruppi scientifico-disciplinari:

a) sono utilizzati ai fini delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 16 e delle procedure di cui agli articoli 18 e 24;

b) sono il riferimento per l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;

f) partecipare a laboratori finalizzati a valorizzare, anche con esperienze sul campo, le discipline tecnico-scientifiche;

g) fare esperienza di momenti significativi di vita universitaria e di misurarsi, con un diverso contesto di studio e di lavoro, anche attraverso iniziative speciali presso università in Italia e in Europa.

Articolo 14, commi da 6-bis a 6-sexies (em. 14.7 (testo 3))
(Gruppi e settori scientifico-disciplinari)

Il comma 6-bis dell'articolo 14 - di cui le Commissioni riunite propongono l'inserimento a seguito dell'approvazione **dell'emendamento 14.7 (testo 3) - innova** la disciplina dei settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari recata dall'**art. 15 della legge n. 240 del 2010**^[101] (su cui cfr. la scheda di approfondimento che segue), introducendo **gruppi scientifico-disciplinari**, articolati in **settori scientifico-disciplinari**.

I commi da 6-ter a 6-sexies dell'articolo 14 recano **disposizioni transitorie e di coordinamento** conseguenti alla introduzione della nuova disciplina dei gruppi e settori scientifico-disciplinari.

• Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari nella normativa vigente

I settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari costituiscono il riferimento per la determinazione dell'afferenza disciplinare dei docenti universitari e "sono alla base di molti aspetti organizzativi delle università, dall'articolazione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio, alla caratterizzazione dei Dipartimenti universitari, al reclutamento dei docenti" ([pagina web](#) del Ministero dell'università e della ricerca).

L'art. 15 della legge n. 240 del 2010 prevede che il Ministro dell'università e della ricerca definisca, secondo criteri di affinità, i **settori concorsuali**. Il Ministro provvede alla definizione con proprio decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN).

c) possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e all'indicazione della relativa afferenza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;

d) sono il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente. 3. Il numero dei gruppi scientifico-disciplinari non può essere superiore a quello dei settori concorsuali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 855 del 30 ottobre 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2015. 4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede anche alla riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai gruppi scientifico-disciplinari, nonché alla razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. 5. L'aggiornamento dei gruppi e dei settori scientifico-disciplinari è effettuato con decreto del Ministro, su proposta del CUN, con cadenza triennale. In assenza della proposta del CUN entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per l'aggiornamento, si provvede con decreto del Ministro”.

Il medesimo art. 15 prevede, inoltre, il **raggruppamento dei settori concorsuali in macrosettori concorsuali**, nonché la loro **articolazione in settori scientifico-disciplinari**. Tali suddivisioni possono essere utilizzate esclusivamente per le seguenti procedure di cui alla legge n. 240 del 2010:

di abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16, di chiamata dei professori di cui all'art. 18, di conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, di stipula dei contratti per attività di insegnamento di cui all'art. 23, di stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24. Le suddette suddivisioni possono altresì essere utilizzate per la definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge n. 127 del 1997.

La revisione dei settori concorsuali e dei relativi settori scientifico-disciplinari è effettuata almeno ogni cinque anni con decreto ministeriale.

In attuazione dell'art. 15, il [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 855 del 30 ottobre 2015^{\[102\]}](#) ha provveduto a rideterminare i macrosettori e i settori concorsuali.

In particolare, l'allegato A al decreto reca l'**elenco dei macrosettori e dei settori concorsuali** nonché delle **corrispondenze tra i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari**;

l'allegato B reca le declaratorie dei settori concorsuali.

L'art. 2 del decreto dispone che, per i settori concorsuali per i quali è prevista, dall'allegato A, la corrispondenza univoca con uno dei settori scientifico-disciplinari, il Rettore provvede all'inquadramento dei professori di I e II fascia e dei ricercatori nei settori concorsuali con appositi decreti ricognitivi. Mentre nei casi in cui i settori concorsuali non hanno una corrispondenza univoca con uno dei settori scientifico-disciplinari, l'inquadramento è disposto a domanda dell'interessato da presentare al Rettore.

Ai docenti è consentito, nel corso della carriera, il cambio di afferenza disciplinare. I relativi provvedimenti sono adottati, su richiesta del singolo, con decreto rettorale, previa acquisizione del parere del CUN, motivando l'eventuale difformità. Il parere del CUN, sempre obbligatorio, è altresì vincolante nella ipotesi di passaggio tra settori concorsuali appartenenti a macrosettori diversi.

Dalla [pagina web](#) del Ministero dell'università e della ricerca risultano attualmente determinati 190 settori concorsuali, raggruppati in 86 macrosettori concorsuali e articolati in 383 settori scientifico-disciplinari.

I macrosettori fanno riferimento alle 14 Aree CUN (Scienze matematiche e informatiche, Scienze fisiche, Scienze chimiche, Scienze della Terra, Scienze biologiche, Scienze mediche, Scienze agrarie e veterinarie, Ingegneria civile ed architettura, Ingegneria industriale e dell'informazione, Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, Scienze giuridiche, Scienze economiche e statistiche, Scienze politiche e sociali).

Da ultimo, l'art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, ha disposto che, in coerenza con gli obiettivi del PNRR, con i decreti

previsti dall'art. 17, comma 99, della legge n. 127 del 1997 per l'accorpamento e il successivo aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, si provveda alla **razionalizzazione** e all'**aggiornamento dei settori medesimi**, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di assicurare la loro rispondenza agli elementi di flessibilità e di interdisciplinarietà dei corsi di studio (di cui al comma 1 dello stesso art. 14).

Il **nuovo art. 15** della legge n. 240 del 2010 (**come sostituito dal comma 6-bis**), che assume la rubrica di "Gruppi e settori scientifico-disciplinari":

- al comma 1, affida al Ministro dell'università e della ricerca la **definizione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie** (vale a dire la descrizione dei contenuti scientifico-disciplinari dei gruppi). La definizione deve essere condotta secondo criteri di affinità, attinenza scientifica, formativa e culturale. Il Ministro provvede alla suddetta definizione con proprio decreto di natura non regolamentare, da adottare, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame;

- al comma 2, fornisce specificazioni relative alla **utilizzazione dei gruppi scientifico-disciplinari**, prevedendo che:
 - i) siano utilizzati ai fini delle seguenti procedure di cui alla legge n. 240 del 2010: il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16; la chiamata dei professori di cui all'art. 18; la stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 (art. 15, comma 2, lett. a));
 - ii) costituiscano il riferimento per l'inquadramento dei professori di I e II fascia e dei ricercatori (art. 15, comma 2, lett. b));
 - iii) costituiscano il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente (art. 15, comma 2, lett. d)). Il medesimo comma prevede che i **gruppi scientifico-disciplinari** possano essere **articolati in settori scientifico-disciplinari** che concorrono alla definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge n. 127 del 1997^[103] e alla indicazione dell'afferenza dei professori di I e II fascia e dei ricercatori (art. 15, comma 2, lett. c));

- al comma 3, dispone che il **numero dei gruppi scientifico-disciplinari** non oltrepassi quello dei settori concorsuali di cui al DM n. 855 del 30 ottobre 2015 (come indicato nella scheda di approfondimento, i settori concorsuali sono attualmente 190);
- al comma 4, individua ulteriori contenuti del decreto ministeriale di cui al comma 1:
 - i)** nella riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai gruppi scientifico-disciplinari;
 - ii)** nella razionalizzazione e nell'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021 (su cui cfr. la scheda di approfondimento che precede);
- al comma 5, dispone in ordine all'**aggiornamento dei gruppi e dei settori scientifico-disciplinari**, da effettuare con cadenza triennale. All'aggiornamento provvede il Ministro dell'università e della ricerca con proprio decreto adottato su proposta del CUN qualora questa pervenga entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per l'aggiornamento. Il Ministro adotta il decreto di aggiornamento a prescindere dalla proposta del CUN qualora questa non pervenga ovvero pervenga nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del termine di aggiornamento.

Dal confronto tra la normativa vigente e il testo dell'articolo 15 come innovato dalla disposizione in esame emergono le seguenti **principali novità**:

- in luogo dei settori concorsuali (e del loro raggruppamento in macrosettori concorsuali) sono introdotti **gruppi scientifico-disciplinari**, che, al pari dei precedenti settori concorsuali, sono articolati in settori scientifico-disciplinari. Conseguentemente, le declaratorie dei settori concorsuali sono sostituite dalle declaratorie dei gruppi scientifico-disciplinari;
- la definizione dei gruppi scientifico-disciplinari deve essere condotta secondo criteri di affinità nonché di **attinenza scientifica, formativa e culturale**, mentre, per la definizione dei settori concorsuali, il vigente art. 15 fa riferimento esclusivamente a criteri di affinità;
- il **CUN**, anziché esprimere un parere, acquista potere di **proposta** in relazione sia al decreto ministeriale di definizione dei gruppi scientifico-disciplinari e relative declaratorie

<p>6 -ter . Alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, relative alla tornata 2021-2023, continuano ad applicarsi, in ogni caso, le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15</p>	<p>sia al decreto di aggiornamento dei medesimi, che diventa triennale anziché quinquennale;</p> <p>- circa l'utilizzazione dei gruppi scientifico-disciplinari, il nuovo art. 15 introduce espressa previsione che i gruppi costituiscano riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente.</p> <p>Il comma <i>6-bis</i> riconduce espressamente la nuova disciplina dei gruppi e settori scientifico-disciplinari alla finalità di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della Riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del PNRR.</p> <p>Al riguardo, si ricorda che il PNRR prevede, nell'ambito della Missione n. 4 ("Istruzione e ricerca"), Componente 1 ("Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università"), la Riforma delle classi di laurea (M4C1-R.1.5).</p> <p>Il PNRR evidenzia che la complessità crescente che caratterizza le nuove sfide poste dalla modernità - tra cui, pandemia, trasformazione digitale, transizione ecologica - richiede, oltre alla specializzazione, conoscenze sempre più ampie. "Per questa ragione, sempre impiegando il benchmark internazionale nel mondo accademico e della ricerca, occorre mantenere una apertura nei primi tre anni di università per abbracciare il sapere in modo più ampio e consentirne una specializzazione durante le lauree magistrali (MSc) o i dottorati (PhD). A questo proposito, la presenza di programmi di studi vincolati da un sistema di debiti formativi basato su settori disciplinari stretti non permette questa ampiezza nel corso delle lauree triennali. Occorre quindi allargare i settori disciplinari e congiuntamente consentire la flessibilità nella programmazione dei singoli corsi di laurea triennali".</p> <p>Si rende pertanto necessario un aggiornamento dei settori scientifico- disciplinari che consenta una definizione degli ordinamenti didattici dei corsi universitari ispirata a criteri di flessibilità nella programmazione e interdisciplinarietà.</p> <p>Il comma 6-ter dispone che alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale relative alla tornata 2021-2023 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Tale disposizione implica, per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023, il riferimento ai settori concorsuali di cui al DM n. 855 del 2015 (sul quale cfr. la scheda di approfondimento).</p>
---	---

della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6 - bis del presente articolo, le procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori restano riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatto salvo quanto stabilito al primo periodo, a decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6 -bis del presente articolo, i riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari.

Fatta salva la suddetta disposizione, a decorrere dalla data di adozione del decreto ministeriale di definizione dei gruppi scientifico-disciplinari secondo quanto previsto dal comma 6-bis (cfr. *supra*), i riferimenti ai settori concorsuali e ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari.

Fino all'adozione del decreto ministeriale di definizione dei gruppi scientifico-disciplinari secondo quanto previsto dal comma 6-bis, le procedure di cui agli articoli 18 (chiamata dei professori di I e di II fascia) e 24 (contratti di ricercatore a tempo determinato) della legge n. 240 del 2010, nonché l'inquadramento dei professori di I e di II fascia e dei ricercatori restano riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Si ricorda che l'abilitazione scientifica nazionale (ASN), istituita e disciplinata dall'articolo 16 della legge n. 240 del 2010, costituisce requisito necessario per l'accesso alla I e alla II fascia dei professori.

Il conseguimento dell'ASN non rappresenta, tuttavia, un titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'università al di fuori delle procedure previste dagli articoli 18 (chiamata dei professori di I e di II fascia) e 24, commi 5 e 6 (valutazione interna, da parte dell'università in cui prestano servizio, rispettivamente, dei ricercatori a tempo determinato di tipo B e, transitoriamente, dei ricercatori a tempo indeterminato del ruolo ad esaurimento), della medesima legge n. 240 del 2010.

Ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della legge n. 240 del 2010, la durata dell'ASN è di nove anni decorrenti dalla data del rilascio del titolo.

I criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'ASN - distinti per le funzioni di professore di I e di II fascia - tengono conto della qualificazione scientifica del candidato, delle pubblicazioni scientifiche, dei titoli, ai sensi di quanto previsto dal regolamento di cui al [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 giugno 2016, n.120](#).

Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2016, recante disciplina delle procedure per il conseguimento dell'ASN, prevede, all'art. 6, che per ciascun settore concorsuale sia costituita una Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di I e di II fascia, composta da cinque membri, di durata biennale (quindi complessivamente 190 commissioni concorsuali).

Il [DM n. 589 dell'8 agosto 2018](#) ha definito i valori-soglia degli indicatori di impatto della produzione scientifica sia per i candidati all'ASN, distintamente per la I e per la II fascia, sia per gli aspiranti commissari per le procedure di ASN.

6 -quater . All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 99 è abrogato.

6 -quinquies . All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole:

“decreti di cui all'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127” sono sostituite dalle seguenti:

“decreti di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”.

6 -sexies . All'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, la parola: “frontale”, ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: “per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste”;

b) al terzo periodo: 1) la parola: “frontale” è sostituita dalle seguenti: “per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste”; 2) dopo le parole: “della

Con [DD n. 553 del 26 febbraio 2021](#) è stata indetta la procedura per il conseguimento dell'ASN alle funzioni di professore universitario di I e II fascia, per ciascun settore concorsuale di cui al DM n. 855 del 2015.

Il **comma 6-quater** dispone l'**abrogazione dell'art. 17, comma 99, della legge n. 127 del 1997**, il quale stabilisce che, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (ora Ministro dell'università e della ricerca), su proposta del CUN, si provveda, secondo criteri di affinità scientifica e didattica, all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori scientifico- disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la pertinenza della titolarità ai medesimi settori, nonché i raggruppamenti concorsuali.

Il **comma 6-quinquies** novella l'**articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152**, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al fine di sostituirvi il riferimento all'art. 17, comma 99, della legge n. 127 del 1997 (oggetto di abrogazione da parte del comma 6-quater) con il riferimento all'articolo 15, comma 1, della legge n. 240 del 2010 (come sostituito dal comma 6-bis).

Si ricorda che l'art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, ha disposto che, in coerenza con gli obiettivi del PNRR - con i decreti previsti dall'art. 17, comma 99, della legge n. 127 del 1997 per l'accorpamento e il successivo aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari - si provveda alla razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori medesimi, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di assicurare la loro rispondenza agli elementi di flessibilità e di interdisciplinarietà dei corsi di studio (di cui al comma 1 del medesimo art. 14).

Il **comma 6-sexies** novella l'art. 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che - in materia di **trattamento economico dei professori universitari** - prevede che lo stesso sia articolato secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito e sia correlato all'espletamento delle attività scientifiche e all'impegno per le altre attività fissato:

i) per il rapporto a tempo pieno, in non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica frontale;

ii) per il rapporto a tempo definito, in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di didattica frontale.

In particolare, i riferimenti alla "**didattica frontale**" sono sostituiti da quelli allo "**svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste**".

diversità dei” sono inserite le seguenti: “gruppi e dei”; 3) le parole: “decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento di ateneo, ai sensi dell’articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168”.

6 -septies .

Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

“Art. 22 (Contratti di ricerca). — 1. Le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono stipulare, ai fini dell’esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati ‘contratti di ricerca’, finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di

Costituisce, inoltre, oggetto di novella il terzo periodo del comma 16, il quale prevede che le ore di didattica frontale possano variare sulla base dell’organizzazione didattica e della specificità e della diversità dei settori scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti, secondo **parametri** definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La novella in esame introduce il riferimento alla **specificità e diversità anche dei gruppi scientifico-disciplinari**, oltre che dei settori scientifico-disciplinari. Dispone, infine, che i suddetti parametri siano definiti con **regolamento di ateneo** anziché con decreto del Ministro dell’università e della ricerca.

Si ricorda che i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell’università a maggioranza assoluta dei componenti, trasmessi al Ministro dell’università e della ricerca per l’esercizio del controllo di legittimità e di merito ed emanati con decreto del rettore (articolo 6, comma 9, della legge n. 168 del 1989).

Articolo 14, commi da 6-septies a 6-novies e 6-quaterdecies
(em. 14.7 (testo3))
(Contratti di ricerca)

Le disposizioni in esame - di cui le Commissioni riunite propongono l’inserimento a seguito dell’approvazione **dell’emendamento 14.7 (testo 3) - sostituiscono gli assegni di ricerca, di cui all’art. 22 della legge n. 240 del 2010, con contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati all’esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca** (cd. “**contratti di ricerca**”), il cui importo è determinato **in sede di contrattazione collettiva**, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito (**comma 6-septies**).

Il comma **6-quaterdecies** reca **disposizioni transitorie** che consentono alle università e agli enti di ricerca di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi della normativa previgente.

In via preliminare, si rileva che disposizioni in esame si inquadrano nelle risultanze dell’indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria,

specifici accordi o convenzioni. 2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di cui al presente articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. 3. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare ovvero, per gli enti pubblici di ricerca, di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito internet dell'ateneo, dell'ente o dell'istituzione, del Ministero dell'università e della ricerca e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale. 4. Possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3

svolta dalla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, Beni culturali) del Senato e conclusa, in data 3 agosto 2021, con l'approvazione del documento conclusivo ([Doc. XVII, 5](#)).

Con riferimento agli **assegnisti di ricerca**, l'indagine ha posto in evidenza come essi abbiano rappresentato, negli anni recenti, la figura "non strutturata" e assistita da scarse garanzie sotto i profili del diritto del lavoro alla quale le università statali hanno fatto maggiormente ricorso, anche ai fini dell'espletamento delle attività didattiche, nonostante che la normativa vigente indirizzi gli assegni allo svolgimento di attività di ricerca (pag. 63).

A fronte di tale situazione, una minima percentuale di essi è destinata a strutturarsi nel sistema universitario (pag. 78).

E' stata pertanto auspicata la soppressione dell'assegno di ricerca come disciplinato dal vigente articolo 22 della legge n. 240 del 2010 e la concomitante introduzione di un'unica figura post-dottorale che semplifichi l'intricato quadro delle figure *post doc* (pag. 79). Tale figura, destinata ad espletare esclusivamente attività di ricerca, rappresenterebbe lo stadio intermedio tra il dottorato e i contratti di ricerca in *tenure track*.

I titolari di contratti di ricerca *tenure track*, a loro volta, sarebbero destinati a essere immessi nel ruolo della docenza universitaria di II fascia a condizione che nel corso del contratto conseguano l'abilitazione scientifica nazionale (ASN) di cui all'art. 16 della legge n. 240 del 2010.

L'**articolo 22** della legge n. 240 del 2010 (**come sostituito dal comma 6-septies**), che assume la rubrica di "Contratti di ricerca", reca disciplina dei nuovi **contratti di lavoro a tempo determinato** finalizzati all'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, che vengono a sostituire gli assegni di ricerca di cui al vigente articolo 22.

• **Assegni di ricerca ex art. 22 della legge n. 240 del 2010**

Gli assegni di ricerca - originariamente introdotti dall'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1977, n. 449^[104] - costituiscono oggetto di disciplina dell'articolo 22 della legge n. 240 del 2010.

Il vigente art. 22, comma 1, della legge n. 240 del 2010 prevede che le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca (*ex art. 74*, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio

esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24. Possono altresì concorrere alle selezioni coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione. 5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione di cui al comma 3 anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al comma 4 costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie. Il periodo svolto come titolare di contratto di ricerca è utile ai fini della previsione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. 6. L'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati. 7. Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. 8. Il contratto di ricerca non è

1980, n. 382^[105]) - nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio - possano conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca.

I suddetti soggetti disciplinano le **modalità di conferimento** degli assegni con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante due procedure definite dalla legge:

i) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse del soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;

ii) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dal soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca.

I bandi (da pubblicare anche per via telematica sui siti dell'ateneo, ente o istituzione, del Ministero e dell'Unione europea) devono contenere informazioni dettagliate sulle funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante all'assegnatario.

Possono essere **destinatari** degli assegni studiosi in possesso di *curriculum* scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo delle suddette università e istituzioni.

I soggetti conferitori possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di un'adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando;

in assenza di tale disposizione, detti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.

Gli assegni hanno **durata** compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili per una durata complessiva comunque non superiore a quattro anni (ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso).

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni cumulata con la durata dei contratti di ricercatore a tempo determinato (anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con i suddetti enti) non può superare i 12 anni anche non continuativi.

L'**importo** degli assegni è determinato dal soggetto conferitore sulla base di un importo minimo stabilito con decreto ministeriale.

Con [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 marzo 2011, n. 102](#), l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'articolo 22, è stato determinato in una somma pari a 19.367 euro, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante^[106]. La determinazione dell'importo tiene conto del fatto che i soggetti titolari degli assegni in questione partecipano ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente

compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche. 9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo dei soggetti di cui al comma 1, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75".

finanziatore (*ex* articolo 18, comma 5, della legge n. 240 del 2010), con assunzione di specifiche responsabilità nell'esecuzione della connessa attività tecnico-scientifica.

Il nuovo articolo 22:

- al comma 1, dispone che le università, gli enti pubblici di ricerca^[107] e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382^[108], possano stipulare, ai fini dell'**esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato**, denominati "contratti di ricerca", finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifiche convenzioni o accordi;
- al comma 2, dispone che i contratti di ricerca hanno **durata biennale** e possono essere **rinnovati una sola volta per ulteriori due anni**. Nella ipotesi in cui oggetto del contratto sia un **progetto di ricerca di carattere nazionale, europeo e internazionale**, i contratti di ricerca hanno **durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno**, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La **durata complessiva** dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, **oltrepassare i cinque anni**. Ai fini della durata complessiva del contratto in questione, non sono computati i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
- al comma 3, prevede che le **istituzioni** che stipulano contratti di ricerca (cfr. comma 1) **disciplinino, con apposito regolamento, le modalità di selezione** per il conferimento dei contratti medesimi mediante l'indizione di procedure di selezione relative a una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare^[109] ovvero, per gli enti pubblici di ricerca, di procedure di selezione relative a una o più aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381^[110]. Le procedure di selezione sono tese a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso. Il **bando di**

selezione, reso pubblico anche per via telematica sul sito dell'ateneo, dell'ente o dell'istituzione, del Ministero dell'università e della ricerca e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale;

- al comma 4, dispone che **possano concorrere** alle selezioni per la stipula di contratti di ricerca **esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca** o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica. Possono, inoltre, partecipare alle selezioni coloro che sono **iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca** ovvero all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, **a condizione che conseguano il titolo entro i sei mesi** successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione. Sono esclusi dalla possibilità di prendere parte alle selezioni il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonché coloro che abbiano fruito di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24^[11];
- al comma 5, prevede che gli **enti pubblici di ricerca** possano ammettere alle procedure di selezione per la stipula di contratti di ricerca anche coloro che sono **in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo** allo svolgimento di attività di ricerca. Resta fermo che il titolo di dottorato di ricerca (e titoli equiparati di cui al comma 4) costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie. Il periodo svolto come titolare di contratto di ricerca è **utile** ai fini della previsione di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 127 del 2003, recante disciplina del rapporto di lavoro presso il CNR;
- al comma 6, dispone che l'**importo del contratto di ricerca** sia stabilito **in sede di contrattazione collettiva**, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito^[12]. Dispone, inoltre, che la **spesa complessiva per la stipula dei contratti di ricerca** non oltrepassi la spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati;

- al comma 7, prevede che il contratto di ricerca **non sia cumulabile con borse** di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
- al comma 8, prevede che il contratto di ricerca **non sia compatibile** con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o di specializzazione di area medica, in Italia o all'estero. Inoltre, il contratto di ricerca comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche;
- al comma 9, prevede che i contratti di ricerca **non** diano luogo a **diritto di accesso al ruolo** nelle istituzioni che, ai sensi del comma 1, sono legittimate a stipulare i contratti medesimi **né** possano essere **computati** ai fini delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017^[113].

Dal confronto tra la disciplina degli **assegni di ricerca** e la disciplina dei **contratti di ricerca** introdotti dalla disposizione in esame emergono le seguenti **principali differenze**:

- **i soggetti destinatari** degli assegni di ricerca corrispondono - nel vigente art. 22, comma 2 - a tutti gli "studiosi in possesso di *curriculum* scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca", e il possesso del titolo di dottorato, se non richiesto come requisito, costituisce un mero titolo preferenziale per l'attribuzione degli assegni. I nuovi contratti di ricerca, invece, sono destinati **esclusivamente a studiosi in possesso di un titolo di dottorato di ricerca** (o titolo equivalente conseguito all'estero) ovvero titolo di specializzazione di area medica nonché **a coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato** ovvero all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, a condizione che conseguano il titolo entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione. Resta consentito ammettere alle procedure selettive soggetti (semplicemente) in possesso di *curriculum* scientifico-professionale idoneo **soltanto agli enti di ricerca** (nonché, ai sensi del comma 6-*novies*, alle istituzioni AFAM per i 5 anni successivi alla data di entrata in vigore della legge); in tal caso il dottorato di ricerca costituisce titolo preferenziale;

- sono **esclusi dalle selezioni** per la stipula di contratti ricerca il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni stipulanti (di cui al comma 1) - già escluso anche dal conferimento degli assegni di ricerca (ai sensi del vigente art. 22, comma 2) - nonché coloro che abbiano fruito di contratti di **ricercatore a tempo determinato** di cui all'articolo 24. A fronte di una situazione di precariato, nella quale i dottori di ricerca, soprattutto di tipo A, al termine del contratto triennale e dell'eventuale rinnovo biennale, tornano ad essere borsista o assegnista (cfr. [Doc. XVII, 5](#), pag. 79), tale disposizione pare indirizzata ad evitare che la stipula del contratto di ricerca possa costituire una soluzione dopo essere stati titolari di contratto di ricercatore a tempo determinato;
- mentre la **durata degli assegni** è compresa tra uno e tre anni, rinnovabili per una **durata complessiva comunque non superiore a quattro anni**, i contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. La **durata complessiva dei contratti di ricerca**, anche se stipulati con istituzioni differenti, **non può**, in ogni caso, **oltrepassare i cinque anni**;
- mentre la **determinazione dell'importo** degli assegni spetta al soggetto conferitore sulla base di un importo minimo stabilito con decreto ministeriale (cfr. la scheda di approfondimento), la **determinazione dell'importo dei contratti di ricerca** è stabilita **in sede di contrattazione collettiva**. Con disposizione legislativa si prevede che detto importo non possa essere inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito;
- quanto all'**oggetto del contratto**, il riferimento espresso all'"**esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca**" parrebbe diretto ad evitare che i titolari dei contratti siano chiamati a svolgere attività didattica, nella quale spesso sono coinvolti gli assegnisti di ricerca. Al riguardo, occorre tuttavia segnalare che la disposizione vigente (art. 22, comma 1) stabilisce che gli assegni sono conferiti per lo svolgimento di attività di ricerca^[114].

L'introduzione dei contratti di ricerca è espressamente correlata alla finalità di dare attuazione, nell'ambito della **Missione 4, Componente 2 (Dalla ricerca all'impresa) del PNRR**, alle misure di cui alla **Riforma 1.1** (Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità), mirata "a potenziare le attività di ricerca di base e industriale, favorendo sia la ricerca aperta e multidisciplinare, stimolata dalla curiosità e dall'approccio scientifico, sia la ricerca

6 -octies . All'articolo 35, comma 3, lettera e - ter), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: " master universitario di secondo livello" sono aggiunte le seguenti: "o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240"; b) al secondo periodo, dopo le parole: " master universitario di secondo livello" sono inserite le seguenti: "o al contratto di ricerca".

6 -novies . Le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono stipulare contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6 -septies del presente articolo, mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad uno o più settori artistico-disciplinari, esclusivamente ricorrendo a finanziamenti esterni a totale copertura dei costi della posizione. Per i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di

finalizzata ad affrontare sfide strategiche per lo sviluppo del Paese. Particolare attenzione è riservata all'investimento sui giovani ricercatori e a favorire la creazione di partnership pubblico/private di rilievo nazionale o con una vocazione territoriale".

In particolare, nell'ambito della M4C2, si segnalano, oltre alla Riforma 1.1, i seguenti investimenti la cui implementazione è demandata al Ministero dell'università e della ricerca:

l'investimento 1.1, Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), di durata triennale che, per la loro complessità e natura, richiedono la collaborazione di unità di ricerca appartenenti ad università ed enti di ricerca (come il CNR), per i quali si prevede un finanziamento pari a 1,8 miliardi;

l'investimento 1.2, concernente il finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori, con l'obiettivo di offrire loro nuove opportunità e trattenerli all'interno del sistema economico italiano, per un importo pari a 600 milioni;

l'investimento 1.3, concernente partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento di progetti di ricerca di base.

Il **comma 6-octies** novella l'articolo 35, comma 3, lettera e-ter), del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di ricomprendere la titolarità per almeno due anni di contratti di ricerca introdotti dal comma 6-septies tra i **requisiti** che le pubbliche amministrazioni possono richiedere nelle procedure di **reclutamento per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione**.

Il **comma 6-novies** autorizza anche le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (**AFAM**) a stipulare **contratti di ricerca** di cui all'art. 22 della legge n. 240 del 2010, come modificato dal comma 6-septies (cfr. *supra*), mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad uno o più settori artistico disciplinari^[115].

La spesa per la stipula dei contratti di ricerca da parte delle istituzioni AFAM deve essere totalmente coperta tramite l'**esclusivo ricorso a finanziamenti esterni**.

Il comma consente altresì alle istituzioni AFAM - per i 5 anni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - di **ammettere alle procedure selettive** per la stipula di contratti di ricerca anche coloro che sono in possesso di **curriculum scientifico-professionale** idoneo allo

conversione del presente decreto, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono consentire l'accesso alle procedure per la stipula di contratti di ricerca anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6 - septies del presente articolo, costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.

svolgimento di attività di ricerca. In tale caso, il titolo di dottorato di ricerca (e titoli equiparati ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge n. 240 del 2010, come sostituito dal comma 6-septies), costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.

Il **comma 6-quaterdecies** reca una **disposizione transitoria** sulla base della quale, **per i 180 giorni successivi** alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, limitatamente alle risorse già programmate alla data medesima, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il medesimo termine, le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del DPR n. 382 del 1980 (cfr. la nota n. 5), e gli enti pubblici di ricerca possono **indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22, della legge n. 240 del 2010**, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Fino all'adozione del decreto di definizione dei gruppi scientifico-disciplinari di cui all'art. 15 della legge n. 240 del 2010, come modificato dal comma 6-bis (cfr. la relativa scheda di lettura), i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 240, come modificato dal comma 6-septies (cfr. *supra*), sono stipulati con riferimento ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame^[116].

Conclusivamente, si segnala che il comma 6-noviesdecies (per la cui trattazione si rinvia alla scheda di lettura seguente) reca una disposizione transitoria sulla base della quale il limite temporale di 12 anni anche non continuativi - fissato come durata complessiva massima dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni cumulata con la durata dei contratti di ricercatore a tempo determinato ex articolo 22, comma 9, della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame - continua ad applicarsi ai rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 (assegnisti) e 24, comma 3, lettere a) e b), (ricercatori di tipo A e di tipo B) della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

6 -decies . Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 -bis . Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quella che ha emanato il bando”;

b) al comma 2:

1) all'alinea, dopo le parole:

“I destinatari” sono inserite le seguenti:

“dei contratti di cui al comma 1”;

2) alla lettera a) , le parole:

“settore concorsuale” sono sostituite dalle seguenti:

“gruppo scientifico-disciplinare”;

3) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

Articolo 14, commi da 6-decies a 6-terdecies e da 6-quindecies a 6-noviesdecies (em. 14.7 (testo 3))
(Riordino della disciplina sui ricercatori universitari)

Le disposizioni in esame - di cui le Commissioni riunite propongono l'inserimento a seguito dell'approvazione dell'**emendamento 14.7 (testo 3) - sostituiscono le attuali figure di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B** (di cui all'art. 24, comma 3, rispettivamente lett. *a*) e *b*)) **con una unica figura ricercatore universitario a tempo determinato**, titolare di un contratto **di durata complessiva di sei anni**, non rinnovabile. Al ricercatore a tempo determinato si applica, su propria istanza, la procedura di valutazione interna, da parte dell'università in cui presta servizio, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore di II fascia (**comma 6-decies**).

Il comma 6-duodecies reca clausola di invarianza finanziaria con riferimento alla istituzione della nuova figura ricercatore universitario a tempo determinato.

I restanti commi (commi *6-undecies*, *6-terdecies* e da *6-quindecies* a *6-noviesdecies*) recano **disposizioni transitorie e di coordinamento** conseguenti alla introduzione della nuova figura di ricercatore universitario a tempo determinato.

In via preliminare, si segnala che le disposizioni in esame (così come quelle relative al contratto di ricerca, si veda al riguardo la relativa scheda di lettura) si inquadrano nelle risultanze dell'Indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria, svolta dalla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, Beni culturali) del Senato e conclusa, in data 3 agosto 2021, con l'approvazione del documento conclusivo ([Doc. XVII, 5](#)).

Per quanto riguarda i **titolari di contratto di ricerca a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a)**, della legge n. 240 del 2010 (cd. "ricercatori di tipo A"), il Ministero dell'università e della ricerca, intervenuto in audizione, ha registrato, dal 2012 al 2019, un calo della percentuale di tale categoria di ricercatori diventati professori, passata dal 58,5 all'11,4 per cento (pag. 80). Ciò, sebbene essi costituiscano parte integrante dell'offerta formativa degli atenei e sostengano una parte consistente e fondamentale del carico didattico (pag. 81).

Il comma 6-decies **sostituisce le attuali figure di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B** (di cui all'art. 24, comma 3, rispettivamente lett. *a*) e *b*), della legge n. 240 del 2010) **con una unica figura ricercatore universitario a tempo determinato**, titolare di un contratto **di durata complessiva di sei anni**, non rinnovabile.

“, nonché dei soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al comma 3”;

4) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) deliberazione della chiamata del vincitore da parte dell’università al termine dei lavori della commissione giudicatrice. Il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi l’università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in relazione al dipartimento interessato”;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto”;

• **Contratti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24 della legge n. 240 del 2010**

La legge n. 240 del 2010 contempla esclusivamente l’assunzione di ricercatori a tempo determinato (fatto salvo un periodo transitorio, fino all’adozione dei regolamenti di ateneo, durante il quale le università hanno potuto continuare ad avvalersi delle disposizioni previgenti). Il ruolo dei ricercatori a tempo indeterminato, assunti prima della data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, è divenuto pertanto un ruolo ad esaurimento.

I ricercatori a tempo determinato svolgono attività universitaria sulla base di un rapporto contrattuale regolato dalla legge n. 240 del 2010.

Sono previste due figure di ricercatori a tempo determinato:

i) il **ricercatore di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a)** (cd. **di tipo A**), titolare di contratto di durata triennale, prorogabile, per una sola volta, per ulteriori due anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro dell’università e della ricerca. Il [DM 24 maggio 2011, n. 242^{\[117\]}](#), ha disposto che la valutazione ai fini della proroga del contratto abbia ad oggetto l’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare;

ii) il **ricercatore di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b)** (cd. **di tipo B**), titolare di contratto triennale non rinnovabile (come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.165/2020).

Alle **procedure pubbliche di selezione**, disciplinate con regolamento di ateneo, sono ammessi a partecipare:

i) per il contratto di ricercatore di tipo A, coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo;

ii) per il contratto di ricercatore di tipo B, le seguenti categorie di candidati:

coloro che sono stati titolari di contratti di ricercatore di tipo A;

coloro che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) alle funzioni di professore di I o di II fascia;

coloro che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449^[118] o di assegni di ricerca di cui all’articolo 22 della legge n. 240 del 2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398^[119], ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;

d) al comma 4, le parole:

“di cui al comma 3, lettere a) e b) ,” sono sostituite dalle seguenti:

“di cui al comma 3”;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l’università valuta, su istanza dell’interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e) . La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell’ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione di cui all’articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione”;

f) il comma 5 -bis è sostituito dal seguente:

“5 -bis . La valutazione di cui al comma 5 prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell’ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento”;

infine, coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005^[120] (ex art. 25, comma 9, della legge n. 240 del 2010).

Dalle procedure di selezione sono esclusi i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di I o di II fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.

Le procedure di selezione consistono in una valutazione preliminare di titoli, *curriculum* e produzione scientifica;

in una discussione pubblica con la commissione in merito a titoli e produzione scientifica;

in una prova orale per l’accertamento della conoscenza della lingua straniera. All’esito della procedura, è formulata una proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia, la quale è sottoposta ad approvazione con delibera del consiglio di amministrazione.

Sotto il profilo dell’**attività svolta**, entrambe le tipologie di ricercatore svolgono attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca. L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

Per quanto riguarda la **progressione di carriera**, i ricercatori di tipo A, al termine del contratto triennale o del suo eventuale rinnovo, sono ammessi alla procedura di selezione per ricercatore a tempo determinato di tipo B.

I ricercatori di tipo B, invece, al terzo anno di contratto (salva facoltà dell’università di anticipare la valutazione a dopo il primo anno di contratto^[121]), se in possesso dell’ASN, sono sottoposti di diritto alla valutazione interna ai fini della chiamata nel ruolo di professore II fascia. La valutazione si svolge in conformità ai criteri per l’individuazione degli *standard* qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, definiti con decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344 (cfr. nota 18). In caso di anticipazione della valutazione a dopo il primo anno di contratto, è richiesto lo svolgimento di una prova didattica.

Inoltre, coloro che sono stati titolari di contratto di ricerca di tipo B, qualora in possesso dell’ASN, possono partecipare alla procedura comparativa per la chiamata nel ruolo dei professori di I o di II fascia ex articolo 18 della legge n. 240 del 2010.

Il contratto non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli;

tuttavia l’espletamento del contratto costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l’accesso alle pubbliche amministrazioni.

Il **comma 6-decies**, con riferimento ai contratti di ricercatore a tempo determinato:

g) il comma 7 è abrogato;

h) al comma 8:

1) il primo periodo è soppresso;

2) al secondo periodo, le parole:

“lettera b) ,” sono soppresse;

i) al comma 9, le parole:

“, lettere a) e b) ,” sono soppresse;

l) al comma 9 -ter , le parole:

“, lettera b) ,” , ovunque ricorrono, e la parola:

“triennale” sono soppresse;

m) dopo il comma 9 -ter è aggiunto il seguente:

“9 -quater . L’attività didattica, di ricerca e di terza missione, svolta dai ricercatori di cui al comma 3, concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento svolta dall’ANVUR, ai fini dell’accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università ai sensi dell’articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98”.

▪ interviene sulla disciplina delle **procedure di selezione dei destinatari dei contratti di ricercatore a tempo determinato** di cui all'art. 24, comma 2, al fine di:

i) escludere da tali procedure coloro che, per almeno un triennio, abbiano già usufruito di contratti di ricercatore a tempo determinato (la disposizione è introdotta all'art. 24, comma 2, lett. b));

ii) modificare la fase finale della selezione, prevedendo una **deliberazione della chiamata del vincitore da parte dell'università** al termine dei lavori della **commissione giudicatrice**. Tale procedura viene a sostituirsi alla "formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione" (art. 24, comma 2, lett. d), primo periodo);

iii) disciplinare la fase di **stipula** del contratto, prevedendo che il contratto di ricercatore universitario a tempo determinato sia stipulato **entro il termine perentorio di 90 giorni** dalla conclusione della procedura di selezione, pena, per l'università, l'impossibilità di bandire, per i tre anni successivi, nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in relazione al dipartimento interessato (art. 24, comma 2, lett. d), secondo periodo);

▪ il "nuovo" ricercatore universitario a tempo determinato è (come detto) titolare di un contratto di **durata complessiva di sei anni, non rinnovabile**. Il **conferimento del contratto** di ricercatore universitario a tempo determinato è **incompatibile** con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

Con riguardo al **regime di incompatibilità** introdotto dalla disposizione in esame, si evidenzia che il comma 9-*bis* del medesimo art. 24 della legge n. 240 - sul quale non incidono le disposizioni in esame - stabilisce per i ricercatori a tempo determinato,

qualora siano dipendenti di amministrazioni pubbliche, il collocamento in aspettativa ovvero in posizione fuori ruolo, senza assegni né contribuzioni previdenziali, per il periodo di durata dei contratti.

Il mantenimento di siffatta disposizione implicitamente consente il conferimento del contratto di ricercatore a dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Ai sensi del combinato disposto della disposizione da ultimo richiamata con il nuovo comma 3, il contratto di ricercatore a tempo determinato risulta incompatibile con lo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato presso soggetti pubblici.

Si osserva altresì che il regime di incompatibilità che si intende introdurre per i ricercatori a tempo determinato risulterebbe, per certi aspetti, più restrittivo di quello previsto per i professori di ruolo e per i ricercatori a tempo indeterminato che abbiano optato per il regime a tempo definito, ai quali la legge n. 240 consente di svolgere "attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza" nonché, "anche con rapporto di lavoro subordinato, attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali" (art. 6, comma 12, della legge n. 240 del 2010).

- Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i **periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute** secondo la normativa vigente non sono computati su richiesta del titolare del contratto (le disposizioni in esame sono introdotte mediante sostituzione del comma 3 dell'art. 24).

In ordine alla **non computabilità**, su richiesta del titolare, **di tali periodi**, si segnala che l'art. 9-ter, periodo terzo e quarto, del medesimo articolo 24, come modificati dalle disposizioni in esame, dispongono:

"Per i titolari dei contratti di cui al comma 3 del presente articolo, il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato nell'ambito della durata del contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 5, il titolare del contratto è inquadrato, alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei professori associati. Fermo restando quanto previsto dal presente comma, i titolari dei contratti di cui al comma 3 possono

chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità".

- alla **nuova unica figura di ricercatore a tempo determinato** si applica la **procedura di valutazione interna**, da parte dell'università in cui presta servizio, attualmente riservata ai ricercatori a tempo determinato di tipo B (e, transitoriamente, ai ricercatori a tempo indeterminato del ruolo ad esaurimento), ai fini della **immissione nel ruolo di professore di II fascia**. La disposizione in esame prevede che la procedura di valutazione sia espletata a partire **dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni** di titolarità del contratto (si ricorda che il contratto ha durata complessiva di 6 anni), mentre la disciplina vigente, con riferimento ai contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo B, colloca la valutazione nel terzo anno di contratto (art. 24, comma 5), salva la facoltà dell'università di anticiparla a dopo il primo anno di contratto (art. 24, comma 5-bis). Inoltre, sono introdotte le previsioni sulla base delle quali la valutazione è effettuata **su istanza dell'interessato** e, all'esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è **inquadrate nel ruolo di professore di II fascia**. Restano invariate (rispetto al vigente art. 24, comma 5) le ulteriori disposizioni sulla base delle quali:

l'università procede alla valutazione nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione;

i candidati devono essere in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16;

la valutazione si svolge in conformità agli *standard* qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro^[122];

alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo;

la programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione;

- la suddetta procedura di valutazione finalizzata all'inquadramento nel ruolo di professore di II fascia prevede, in ogni caso, lo **svolgimento di una prova didattica** nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento.

Si ricorda che il vigente art. 24, comma 5-bis, contempla lo svolgimento della prova didattica nelle sole ipotesi di anticipazione della valutazione a dopo il primo anno di contratto;

- il **trattamento annuo lordo onnicomprensivo** spettante ai titolari di contratto di **ricercatore a tempo determinato** è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento^[123]. È pertanto analogo a quello degli attuali ricercatori a tempo determinato di tipo B (art. 24, comma 8). Analoga anche la disciplina per la quale i nuovi contratti di ricercatore a tempo determinato non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli, mentre costituiscono titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni (art. 24, comma 9);
- introduce la disposizione sulla base della quale l'**attività didattica, di ricerca e di terza missione**, svolta dai ricercatori a tempo determinato, **concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento** svolta dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR), ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università ai sensi dell'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Le politiche di reclutamento degli atenei sono soggette a valutazione da parte dell'ANVUR in relazione ai parametri stabiliti dall'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 (adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge n. 240 del 2010). Tali parametri, in sintesi, fanno riferimento alla produzione scientifica, alla presenza nell'ateneo di personale docente che ha prestato servizio presso altri atenei, al livello di internazionalizzazione dell'ateneo, alla struttura dell'organico.

L'esito positivo della valutazione delle politiche di reclutamento dà luogo all'attribuzione all'ateneo di una quota non superiore al 10 per cento del Fondo di finanziamento ordinario-FFO (ex articolo 5, comma 5, della legge n. 240 del 2010).

Tale Fondo è stato istituito dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di coprire la quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, nonché per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica.

Il Fondo è suddiviso tra una quota base e una quota premiale (oltre alle risorse destinate a specifiche misure nonché all'intervento perequativo per le università statali previsto dall'articolo 11, comma 1, della legge n. 240 del 2010).

La parte del Fondo ripartita su base premiale (inizialmente individuata in una quota non inferiore al 7 per cento del FFO con la previsione di progressivi incrementi negli anni successivi) è stata introdotta dall'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 (come modificato dall'articolo 13 della legge n. 240 del 2010) e destinata a promuovere l'incremento qualitativo delle attività delle università.

Ai fini della ripartizione della quota premiale l'articolo 2 del decreto-legge n. 180 del 2008 ha definito i seguenti criteri:

la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;

la qualità della ricerca scientifica;

la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche, per la valutazione delle quali sono presi in considerazione i parametri relativi all'incidenza del costo del personale sulle risorse complessivamente disponibili, nonché il numero e l'entità dei progetti di ricerca di rilievo nazionale e internazionale assegnati all'ateneo.

L'articolo 60, comma 01, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013 - richiamato dalla disposizione in esame - ha quindi specificato che la quota premiale del FFO delle università di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 180 del 2008, è determinata in misura non inferiore al 16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e al 20 per cento per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino a un massimo del 30 per cento.

Oltre a intervenire sulla determinazione quantitativa della quota premiale, l'art. 60, comma 01, ha integrato i criteri di ripartizione della quota medesima (definiti all'articolo 2 del decreto-legge n. 180 del 2008, come modificato dall'articolo 13 della legge n. 240 del 2010) prevedendone l'attribuzione alle università per almeno tre quinti sulla base dei risultati conseguiti nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e per un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale all'ANVUR.

Inoltre, il medesimo **comma 6-decies** dispone che ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, **vincoli risorse** corrispondenti ad almeno un **terzo degli importi** destinati alla stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato, in favore di candidati che per almeno 36 mesi, anche cumulativamente, abbiano **frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca** sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso **atenei o istituti di ricerca**, italiani o stranieri, **diversi da**

quello che ha emanato il bando (tale disposizione è introdotta come nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 24).

Si ricorda che ogni università predispone annualmente il Piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale, al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio (articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, che ha dato attuazione alla delega conferita dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 240 del 2010, in materia di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei). La programmazione triennale del personale - realizzata dall'università nell'ambito della propria autonomia didattica, di ricerca e organizzativa - è vincolata sia da limiti di spesa sia da parametri di programmazione definiti dalla legge (ovvero da fonti normative in attuazione della legge). I vincoli di spesa sono determinati:

- i) dalla necessità di assicurare la piena sostenibilità delle spese di personale, in conformità con il bilancio unico di ateneo di previsione triennale;
- ii) da vincoli imposti da alcune disposizioni della legge n. 240 del 2010 (in particolare, art. 18, comma 4^[124], e art. 24, commi 5^[125] e 6^[126]), ai quali viene ad aggiungersi il vincolo imposto dalla disposizione in esame;
- iii) dalla necessità di rispettare i limiti alle spese di personale e alle spese di indebitamento delle università statali, stabiliti dagli articoli 5 e 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012.

La introduzione di una unica figura di ricercatore universitario a tempo determinato è espressamente correlata alla finalità di dare attuazione, nell'ambito della Missione 4, Componente 2 (Dalla ricerca all'impresa) del PNRR, alle misure di cui alla Riforma 1.1 (Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità), mirata "a potenziare le attività di ricerca di base e industriale, favorendo sia la ricerca aperta e multidisciplinare, stimolata dalla curiosità e dall'approccio scientifico, sia la ricerca finalizzata ad affrontare sfide strategiche per lo sviluppo del Paese. Particolare attenzione è riservata all'investimento sui giovani ricercatori e a favorire la creazione di partnership pubblico/private di rilievo nazionale o con una vocazione territoriale".

6 -undecies . Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 3, le parole da:

Il **comma 6-undecies** apporta alla legge n. 240 del 2010 (nello specifico, all'art. 18, comma 3, e all'art. 20, comma 5) **modificazioni di coordinamento** conseguenti alla sostituzione delle due figure di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B con una unica figura di ricercatore a tempo determinato.

“, lettera b)” fino alla fine del comma sono soppresse;

b) all’articolo 29, comma 5, le parole:

“lettera b) ,” sono soppresse.

6 -duodecies . All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 -decies e 6 -undecies si provvede nell’ambito delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6 -terdecies . Ferma restando la possibilità di indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle risorse e nei periodi di riferimento dei piani straordinari di cui all’articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all’articolo 6, comma 5 -sexies , del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all’articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché all’articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università possono altresì indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle procedure di cui al primo periodo

Il **comma 6-duodecies** prevede che all’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 -decies e 6 -undecies si provveda nell’ambito delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 6-terdecies** reca una **disposizione transitoria** sulla base della quale, **per i 12 mesi successivi** alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, le università possono **indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010** (nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame). A tali procedure e ai contratti stipulati nell’ambito delle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge n. 240 del 2010 nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Resta comunque ferma la possibilità di indire (quindi parrebbe anche oltre i richiamati 12 mesi) procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, sulla base delle **risorse** e nei **periodi di riferimento dei piani straordinari** di cui all’articolo 1, comma 400, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019)^[127], all’articolo 6, comma 5 -sexies del decreto-legge n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2020^[128], all’articolo 238 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020^[129], nonché all’articolo 1, comma 297, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022)^[130].

Il comma, infine, consente alle università di utilizzare le **risorse relative ai suddetti piani straordinari** anche al fine di stipulare contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della legge n. 240 del 2010, come modificato dal comma 6 -decies.

e ai contratti stipulati nell'ambito delle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le università possono utilizzare le risorse relative ai piani straordinari di cui al primo periodo anche al fine di stipulare contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6 -decies del presente articolo.

6 -quaterdecies . Per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente alle risorse già programmate alla predetta data, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine di centottanta giorni, le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6 -bis del presente articolo, i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6 -septies del presente articolo, sono stipulati con riferimento ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6 -quingiesdecies . Ferma restando la possibilità di ricorrere al finanziamento, anche parziale, dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6 -septies del presente articolo, a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a) , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione delle misure previste dal medesimo Piano, nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027.

6 -sexiesdecies . Alle procedure di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b) , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6 -septiesdecies . Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università riservano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30

Il **comma 6-quindecies** reca una **disposizione transitoria** sulla base della quale, per i **36 mesi successivi** alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, le università possono **indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010**, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, in attuazione delle misure previste dal PNRR e dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027.

Resta ferma la possibilità di ricorrere al **finanziamento, anche parziale, dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge n. 240 del 2010**, come modificato dal comma 6-septies (cfr. *supra*), a valere sulle risorse del PNRR.

Il **comma 6-sedecies** reca una disposizione transitoria sulla base della quale alle procedure di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge n. 240 del 2010, **già bandite** alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame **continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla stessa legge n. 240**, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Il **comma 6-septiesdecies** reca una **disposizione transitoria** sulla base della quale, per i **36 mesi successivi** alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, le università riservano **una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato**, di cui all'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, come modificato dalla legge di conversione del decreto in esame, ai soggetti che sono, o sono stati

dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6 -decies del presente articolo, ai soggetti che sono, o sono stati nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 6 -duodevicies . Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a) , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6 -decies del presente articolo, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6

nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, **titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)**, della legge n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, **titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22** della legge n. 240, secondo il testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Il **comma 6-octiesdecies** reca una **disposizione transitoria** sulla base della quale, nei **36 mesi successivi** alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, **titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a)**, della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, e che **stipulano un contratto di ricercatore a tempo determinato** ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, come modificato dal comma 6-*decies* del presente articolo, è **riconosciuto**, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, **un periodo di servizio pari a 3 anni**.

Nei suddetti casi, la **valutazione per l'inquadramento nel ruolo dei professori di II fascia**, di cui all'articolo 24, comma 5, della legge n. 240, avviene **non prima di 12 mesi dalla presa di servizio**. Inoltre, nei **36 mesi successivi** alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, ai soggetti che sono stati **titolari**, per un periodo non inferiore a tre anni, **di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22** della legge n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, e **che stipulano un contratto di ricercatore a tempo determinato** ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 240, come modificato dal comma 6-*decies* (cfr. *supra*), è **riconosciuto**, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, **un periodo di servizio pari a due anni**.

Il **comma 6-noviesdecies** reca una **disposizione transitoria** sulla base della quale il **limite temporale di 12 anni** anche non continuativi - fissato come durata complessiva massima dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni cumulata con la durata dei contratti di ricercatore a tempo determinato (anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con enti di ricerca) *ex* articolo 22, comma 9, della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame - **continua ad applicarsi ai rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22** (assegnisti) **e 24, comma 3, lettere a) e b)**, (ricercatori di tipo A e di tipo B) della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

-decies del presente articolo, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni. 6 -undevicies . Il limite temporale di dodici anni di cui all'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi ai rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere a) e b) , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non rientrano nel computo del predetto limite i rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificati dal presente articolo. L'esclusione dalle procedure di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6 -decies del presente articolo, disposta ai sensi dello stesso comma 6 -decies , lettera b) , numero 3), non si applica ai titolari dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6 -vicies . Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi dell'Investimento 6 della Missione 1, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 24 -bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è inserito il seguente:

“Art. 24 -ter (Tecnologi a tempo indeterminato). — 1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nonché nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, al fine di

Non rientrano nel computo del suddetto limite di 12 anni i rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, come modificati dalle disposizioni in commento.

Infine, il comma dispone che l'esclusione dalle procedure di cui all'art. 24 della legge n. 240 del 2010, come modificato dal comma 6 -decies, disposta dal medesimo comma, lettera b), numero 3), non si applica ai titolari dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Articolo 14, commi 6-vicies e 6-vicies semel (em. 14.7 (testo 3))
(Assunzioni di tecnologi a tempo indeterminato nelle università)

I commi 6-vicies e 6-vicies semel dell'articolo 14 - di cui le Commissioni riunite propongono l'inserimento a seguito dell'approvazione dell'**emendamento 14.7 (testo 3)** - consentono alle **università di assumere personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato (comma 6-vicies)** e stabiliscono una riserva dei posti banditi in via di prima applicazione della suddetta disposizione (**comma 6-vicies semel**).

svolgere attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale, le università possono assumere personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato. 2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico non inferiore a quello spettante al personale di categoria EP. 3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3 -bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, non inferiori al titolo di laurea magistrale, e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24- bis". 6 -vicies semel. In via di prima applicazione e comunque entro trentasei mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 24 -ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 6 -vicies del presente articolo, le procedure concorsuali di cui al medesimo articolo 24 -ter prevedono una riserva, pari al 50 per cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnoscience alla ricerca, attività di progettazione e

Il **comma 6-vicies** inserisce nella **legge n. 240 del 2010** l'**articolo 24-ter**, rubricato "Tecnologi a tempo indeterminato", il quale:

- al comma 1, consente alle università di assumere tecnologi a tempo indeterminato, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nonché nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente. Le assunzioni in questione sono finalizzate allo svolgimento di attività professionali e gestionali di **supporto e coordinamento della ricerca**, di promozione del processo di **trasferimento tecnologico**, di **progettazione e di gestione delle infrastrutture**, nonché di **tutela della proprietà industriale**;
- al comma 2, dispone che il rapporto di lavoro dei tecnologi a tempo indeterminato di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito del **contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto istruzione e ricerca**, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico non inferiore a quello spettante alla categoria EP (elevate professionalità).

L'art. 75, comma 1, del [CCNL del 16 ottobre 2008](#) - al quale il [CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca vigente \(triennio 2016-2018\)](#) fa riferimento - prevede che le Amministrazioni conferiscano al personale della categoria EP (elevate professionalità) incarichi comportanti particolari responsabilità gestionali di posizioni organizzative complesse, anche nell'ambito dei dipartimenti universitari, nonché qualificati incarichi di responsabilità amministrative, ivi comprese quelle connesse alle funzioni di segretario di dipartimento, e tecniche, ovvero funzioni richiedenti l'iscrizione ad ordini professionali o, comunque, alta qualificazione e specializzazione. La valutazione positiva dell'attività svolta dai titolari dei suddetti incarichi dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato. In ciascuna Amministrazione è costituito il Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP, le cui risorse sono destinate alla retribuzione di posizione e di risultato corrisposta al personale della categoria EP, nonché alle progressioni economiche e alle misure di *welfare* integrativo in favore del personale medesimo.

Il trattamento economico del personale della categoria EP è composto dall'indennità di ateneo, dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato (art. 76 del CCNL 16/10/2008). La retribuzione di posizione e di risultato assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità, compreso il compenso per il lavoro straordinario e con

di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e terza missione presso l'ateneo nel quale presta servizio, nonché per il personale che ha prestato servizio come tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24 -bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

l'esclusione dell'indennità di ateneo, dell'indennità di rischio da radiazioni, e dei compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale.

Il CCNL vigente ha rideterminato il valore massimo della retribuzione di posizione per il personale della categoria EP in 14.000 euro annui lordi per tredici mensilità (art. 66). L'importo della retribuzione di risultato eventualmente spettante è compreso tra il 10 e il 30 per cento della retribuzione di posizione attribuita.

- al comma 3, demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca la **definizione dei requisiti, dei titoli**, non inferiori al titolo di laurea magistrale, e **delle modalità delle procedure concorsuali** per le suddette assunzioni. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente **esperienza professionale di tecnologo a tempo determinato** di cui all'articolo 24-bis della legge n. 240 del 2010. La definizione di requisiti e modalità per le assunzioni dei tecnologi a tempo indeterminato è condotta nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (di disciplina delle assunzioni nelle amministrazioni pubbliche) e dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013 (su cui cfr. *infra*).

Si ricorda che l'art. 24-bis della legge n. 240 del 2010, relativo ai **tecnologi a tempo determinato**, consente alle università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea e di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista. Tali contratti sono finalizzati allo svolgimento di **attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca**. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività predette.

I destinatari dei contratti sono scelti mediante **procedure pubbliche di selezione** disciplinate dalle università, fermo restando l'obbligo di pubblicità dei bandi, in italiano e in inglese, sui siti dell'ateneo, del Ministero dell'università e della ricerca e dell'Unione Europea

I contratti di tecnologo a tempo determinato hanno **durata** minima di 18 mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori 3 anni. La durata complessiva degli stessi non può in ogni caso essere superiore a cinque anni con la medesima università.

I contratti di tecnologo a tempo determinato non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico-amministrativo delle università.

A tale disposizione viene ora ad aggiungersi la disposizione in esame sulla base della quale l'esperienza professionale di tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-*bis* è valorizzata come titolo al fine dell'assunzione nella qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.

L'art. 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 104 del 2013 (recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca") dispone che il personale che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso all'area "Elevata professionalità" o all'Area terza^[131] di cui all'allegato A al [CCNL del 4 agosto 2010](#), relativo al personale del comparto delle Istituzioni AFAM per il quadriennio normativo 2006/2009 e il biennio economico 2006/2007, **può essere assunto con contratto a tempo indeterminato al maturare di tre anni di servizio**, nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

L'art. 8, comma 4, del regolamento di cui al DPR n. 143 del 2019^[132] ha disposto l'abrogazione del citato art. 19, comma 3-*bis*, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021.

In seguito, l'art. 3-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2020, come modificato da successive disposizioni, ha previsto che le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al DPR n. 143 del 2019, si applichino a decorrere dall'anno accademico 2023/2024.

Le disposizioni in esame sono finalizzate ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi dell'**Investimento 6 della Missione 1, Componente 2**, del PNRR.

La Componente 2 della Missione 1 ha l'obiettivo di rafforzare la competitività del sistema produttivo rafforzandone il tasso di digitalizzazione, innovazione tecnologica e internazionalizzazione attraverso una serie di interventi tra loro complementari.

L'Investimento 6 della M1C2 ("Sistema della proprietà industriale") ha l'obiettivo di sostenere il sistema della proprietà industriale. La misura comprende un sostegno finanziario (pari a 30 milioni di euro) per progetti di imprese e organismi di ricerca concernenti la proprietà industriale, come misure relative ai brevetti (Brevetti+), progetti PoC (Proof of Concept) e il potenziamento degli uffici per il trasferimento tecnologico (TTO).

6 -vicies bis . Al fine di potenziare le misure volte a dare attuazione al PNRR negli specifici ambiti di competenza, il personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia già inquadrato nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può optare per il passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi con conseguente applicazione del contratto collettivo

Il **comma 6-vicies semel** reca disposizioni per la prima applicazione del nuovo articolo 24-ter. Tali disposizioni sono comunque applicabili entro 36 mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale di definizione di requisiti e modalità per le assunzioni dei tecnologi a tempo indeterminato (di cui all'articolo 24-ter, comma 3, della legge n. 240 del 2010, inserito dal comma 6-vicies).

In particolare, per il suddetto periodo, con riferimento alle procedure concorsuali per l'assunzione di tecnologi a tempo indeterminato (di cui all'art. 24-ter, inserito dal comma 6-vicies), è prevista una **riserva, pari al 50 per cento dei posti messi a bando:**

i) **per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati**, che abbia svolto, per almeno **3 anni, documentata attività** di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e Terza missione presso l'ateneo nel quale presta servizio;

ii) **per il personale che ha prestato servizio come tecnologo a tempo determinato** di cui all'articolo 24-bis della legge n. 240 del 2010.

Articolo 14, comma 6-vicies bis (em. 14.7 (testo 3))
(Personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia)

Il **comma 6-vicies bis** - di cui le Commissioni riunite propongono l'inserimento a seguito dell'approvazione **dell'emendamento 14.7 (testo 3)** - reca disposizioni relative al **personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV)**.

In particolare - con la finalità di potenziare le misure volte a dare attuazione al PNRR nell'ambito degli specifici ambiti di competenza - **autorizza il personale dell' INGV** già inquadrato nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 381 del 1999, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in

nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca. Alla copertura dei costi connessi al passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi, quantificati in euro 21.140,03 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulla quota di spettanza dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, di cui al primo periodo della lettera a) del comma 310 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. L'inquadramento del personale nei primi due livelli di ricercatore e tecnologo è disciplinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3 -ter, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. I ricercatori geofisici del ruolo ad esaurimento sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori e tecnologi del terzo livello degli enti pubblici di ricerca.

esame, **ad optare per il passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi** con conseguente applicazione del CCNL degli enti di ricerca^[133].

L'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 381 del 1999 ha disposto l'inquadramento in apposito ruolo ad esaurimento dei **geofisici straordinari, ordinari e associati** e dei **ricercatori geofisici** in servizio presso l'Osservatorio vesuviano alla data di insediamento del presidente e del consiglio direttivo dell'INGV.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1 del medesimo decreto legislativo n. 381, l'Osservatorio vesuviano è confluito nell'INGV, istituito come ente di ricerca non strumentale con personalità giuridica di diritto pubblico e dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.

Il medesimo comma *6-vicies bis* dispone, inoltre, che i **ricercatori geofisici del ruolo ad esaurimento** siano inquadrati nel ruolo dei **ricercatori e tecnologi del terzo livello** degli enti pubblici di ricerca.

Il comma in esame prevede altresì che la procedura di inquadramento **nei primi due livelli di ricercatore e tecnologo** si conformi alla disciplina di cui all'art. 11, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 218 del 2016, il quale prevede che alle procedure selettive indette dagli enti di ricerca per la chiamata diretta di personale in servizio alla copertura di posti di primo ricercatore, primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente tecnologo, **possano partecipare anche professori universitari associati**, per l'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo, e **professori universitari ordinari**, per l'inquadramento come dirigente di ricerca o dirigente tecnologo, purché in servizio da almeno cinque anni presso l'università.

Alla copertura dei costi connessi al passaggio del personale dell'INGV appartenente al detto ruolo ad esaurimento **nei ruoli dei ricercatori e tecnologi** - quantificati in **euro 21.140,03 a decorrere dall'anno 2022** - si provvede a valere sulla quota di spettanza dell'INGV di cui al primo periodo dell'art. 1, comma 310, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

L'art. 1, comma 310, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) ha incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), di cui all'[articolo 7 del decreto legislativo n. 204](#) del 1998.

La lettera a) del comma 310 - fatte salve le finalizzazioni di cui alle lettere b) e c) - ha disposto che una quota delle suddette risorse, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, sia ripartita tra gli enti pubblici di ricerca

6 -vicies ter . All'articolo 1, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 398, le parole:

“, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato” sono soppresse.

vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, ad eccezione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

Nell'ambito di tale quota, 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di stabilizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (ad eccezione del CNR), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017.

Con [decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 23 febbraio 2022](#) sono stati individuati i criteri di riparto delle predette risorse. Si rinvia, al riguardo, al dossier dei Servizi Studi del Senato e della Camera sullo schema di DM ([A.G. 391](#)).

Articolo 14, comma 6-vicies ter (em. 14.7 (testo 3))
(Soppressione delle borse di studio universitarie post dottorato)

Il **comma 6-vicies ter** - di cui le Commissioni riunite propongono l'inserimento a seguito dell'approvazione dell'**emendamento 14.7 (testo 3)** - novella l'art. 1, comma 1, della legge n. 398 del 1989, recante "Norme in materia di borse di studio universitarie", al fine di **sopprimere** la possibilità di conferire **borse di studio universitarie per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato**.

La Relazione tecnica specifica che la disposizione in esame - **coerentemente con l'introduzione della nuova figura del contratto di ricerca**, di cui all'art. 22 della legge n. 240 del 2010, come modificato dal comma 6-septies - interviene a sopprimere una disposizione relativa alla possibilità di conferire borse di ricerca *post* dottorato, ai sensi della legge n. 398 del 1989. Il contratto di ricerca costituisce, infatti, il riferimento per lo sviluppo del dottore di ricerca che si avvia alla carriera accademica.

La disposizione, pertanto, contribuisce "alla razionalizzazione dell'impatto complessivo dell'intervento normativo, nonché alla migliore canalizzazione delle risorse, evitando di alimentare sacche di precariato" che la riforma intende appunto superare.

6 -vicies quater . Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza indicate nell'ambito dei bandi in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adottati in applicazione dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, possono essere destinate, attraverso successivo bando del Ministero dell'università e della ricerca, da adottare anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 338 del 2000, nonché di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e

Si ricorda che l'art. 4 della legge n. 398 del 1989, in materia di borse di studio per attività di ricerca *post* dottorato, era stato abrogato dall'articolo 29, comma 11, lettera *b*), della legge n.240 del 2010.

Tuttavia, la vigenza - all'art. 1 della medesima legge - della disposizione che si interviene ora a sopprimere, aveva determinato dubbi applicativi in relazione alla possibilità di conferire borse di studio *post* dottorato. Cfr., al riguardo, le pagg. 66 e 67 del Documento conclusivo dell'Indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria, svolta dalla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, Beni culturali) del Senato ([Doc. XVII, 5](#)).

Articolo 14, comma 6-vicies quater (em. 14.7 (testo 3))
(Disposizioni in materia di alloggi per studenti universitari)

Il comma 6-vicies quater - di cui le Commissioni riunite propongono l'inserimento a seguito dell'approvazione dell'**emendamento 14.7 (testo 3)** - prevede la possibilità di destinare risorse del PNRR all'incremento di **posti letto per studenti universitari** ovvero al **finanziamento di interventi di adeguamento delle residenze universitarie** agli *standard* europei.

In particolare, con **bando del Ministero dell'università e della ricerca le risorse del PNRR indicate** nell'ambito dei bandi adottati in applicazione dell'art. 1 della legge n. 338 del 2000, che siano in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere **destinate ai suddetti interventi**.

La legge n. 338 del 2000 prevede una forma di cofinanziamento da parte dello Stato per interventi volti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari. In attuazione di tale disposizione, sono stati nel tempo emanati una serie di bandi ministeriali, l'ultimo dei quali (il quinto) con [D.M. n. 1257 del 30 novembre 2021](#).

Si evidenzia che, nell'ambito della Missione 4, Componente 1, del PNRR ("Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione:

dagli asili nido alle università"), la Riforma 1.7 ("Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti") ha l'obiettivo di incentivare la realizzazione, da parte dei soggetti privati, di nuove strutture di edilizia universitaria attraverso la copertura anticipata, da parte del

resilienza. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

MUR, degli oneri corrispondenti ai primi tre anni di gestione delle strutture stesse. L'obiettivo è quello di triplicare i posti per gli studenti fuorisede, portandoli da 40.000 a oltre 100.000 entro il 2026. A tale fine, sono individuate alcune modifiche all'attuale legislazione in merito alla realizzazione degli alloggi per studenti, tra cui, per quanto di maggior rilievo in questa sede, l'apertura della partecipazione al finanziamento anche a investitori privati, o partenariati pubblico-privati e agevolazioni per la ristrutturazione e il rinnovo delle strutture in luogo di nuovi edifici *green-field* (prevedendo una maggiore percentuale di cofinanziamento, attualmente al 50 per cento), con il più alto *standard* ambientale che deve essere garantito dai progetti presentati.

Destinatari delle suddette risorse sono i **soggetti di cui al cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 338 del 2000** ovvero **altri soggetti pubblici e privati**, che si impegnino all'acquisizione della disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, mediante l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero alla realizzazione di interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli *standard* europei.

L'art. 1, comma 1, della legge n. 338 del 2000 prevede l'affidamento di *interventi per alloggi e residenze per studenti universitari* ai seguenti soggetti:

regioni e province autonome, organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario (di cui all'art. 25 della legge n. 390 del 1991), università statali e legalmente riconosciute, collegi universitari (di cui all'art. 33 della legge n. 942 del 1966), consorzi universitari (*ex art.* 60 e 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto n. 1592 del 1933, cooperative di studenti senza fini di lucro e organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nel settore del diritto allo studio.

Prevede altresì la possibilità di affidamento a soggetti privati in concessione di costruzione e gestione o in concessione di servizi, o a società di capitali pubbliche o a società miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato.

Ai fini dell'**accesso al finanziamento**, i posti letto devono possedere le caratteristiche indicate dal decreto di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 338 del 2000 e le residenze universitarie devono essere adeguate agli *standard* di cui alla [comunicazione della Commissione europea sul Green Deal europeo](#) dell'11 dicembre 2019, recepiti nel PNRR.

Si ricorda che, da ultimo^[134], con decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1256 del 30 novembre 2021, sono stati definiti, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 338 del 2000,

gli *standard* minimi dimensionali e qualitativi nonché le linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari.

Gli *standard* minimi dimensionali e qualitativi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, indicati nell'allegato A al decreto, costituiscono i requisiti minimi necessari ai fini dell'ammissione al cofinanziamento di cui alla legge n. 338 del 2000.

Il *Green Deal europeo* mira a rendere l'Europa climaticamente neutra entro il 2050, al fine di contrastare i cambiamenti climatici. In tale contesto, tra le misure da sostenere, per quanto qui rileva, vi sono quelle relative alla ristrutturazione degli edifici esistenti da svolgere in modo efficiente sotto il profilo energetico e delle risorse.

Il bando del Ministero dell'università e della ricerca di destinazione delle risorse PNRR anche ai suddetti interventi può essere adottato **in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 338 del 2000.**

L'art. 1, comma 3, della legge n. 338 del 2000 - oltre a prevedere l'adozione del DM per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti - dispone, al fine di semplificare e rendere tempestivi ed efficaci la selezione e il monitoraggio degli interventi, che le procedure siano effettuate esclusivamente con modalità digitali e attraverso la informatizzazione del processo edilizio e del progetto con l'esclusivo utilizzo di strumenti per la rappresentazione digitale del processo costruttivo. I progetti, inoltre, devono prevedere, a pena di inammissibilità, il numero dei posti letto attesi. Prevede, infine, che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca siano individuati i progetti ammessi a finanziamento e siano assegnate le relative risorse, con conseguente individuazione ed assegnazione dei posti letto riferiti ai singoli progetti.

Agli acquisti di cui alle disposizioni in esame non si applica l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 211 del 2011.

Il richiamato art. 12, comma 1, subordina alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero.